

XVI LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2010

187^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte quindi che si procederà alle votazioni, rammentando che l'eventuale approvazione del 4.31, interamente sostitutivo dell'articolo 4, determinerebbe la preclusione o l'assorbimento di tutti gli emendamenti restanti.

Il senatore **PROCACCI** (PD) censura tale modo di procedere, che vanifica lo sforzo di miglioramento del testo compiuto dai commissari. Pur nella consapevolezza che la procedura è formalmente ineccepibile, auspica che si possa trovare una soluzione più efficace sul piano pratico.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) osserva che l'emendamento 4.31 è stato presentato da tempo e che eventuali subemendamenti avrebbero potuto essere tempestivamente sottoposti all'esame della Commissione. Propone quindi di procedere con le votazioni, fatta salva la possibilità di presentare ulteriori proposte di modifica in Assemblea.

Il senatore **RUSCONI** (PD), premesso di non nutrire alcun intento ostruzionistico, come del resto testimoniato dal comportamento fin qui seguito dalla minoranza, si unisce alla richiesta del senatore Procacci di trovare una soluzione per evitare la preclusione o l'assorbimento delle proposte riferite all'articolo 4. Lamenta inoltre che su questa parte del testo non vi è ancora stato quel confronto informale fra maggioranza e opposizione che ha finora consentito un andamento spedito dei lavori.

Il **PRESIDENTE**, preso atto delle esigenze manifestate, invita i presentatori degli emendamenti all'articolo 4 a trasformarli in subemendamenti al 4.31 ove lo desiderino.

Il senatore **PROCACCI** (PD) ringrazia il Presidente dell'opportunità consentita, pur rilevando che essa non permette di modificare le parti innovative dell'emendamento 4.31 rispetto al testo originario dell'articolo 4.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) pone in luce che alcune innovazioni vanno incontro alle esigenze emerse nel dibattito, come ad esempio la nuova lettera c) del comma 1, che fornisce garanzie in termini di finanziamenti.

Il senatore **PROCACCI** (PD) trasforma quindi gli emendamenti 4.4, 4.10, 4.14, 4.21 e 4.28, rispettivamente, nei subemendamenti 4.31/2, 4.31/3, 4.31/4, 4.31/5 e 4.31/6, pubblicati in allegato al presente resoconto. Ritira invece il 4.12, in quanto assorbito dal 4.31.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) fa propri e ritira gli emendamenti 4.2, 4.9 e 4.15. Ritira altresì, in quanto almeno parzialmente assorbiti dall'emendamento 4.31, il 4.13, 4.16, 4.19, 4.23, 4.26 e il 4.30.

Per lo stesso motivo il presidente **POSSA** (PdL) ritira il 4.6 e il 4.11, il senatore **BEVILACQUA** (PdL) il 4.20 e il relatore **VALDITARA** (PdL) il 4.25.

Gli emendamenti 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.17, 4.18, 4.22, 4.27 e 4.29 sono dichiarati decaduti.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) presenta il subemendamento 4.31/1, pubblicato in allegato al presente resoconto, relativo alla rubrica del nuovo articolo. Su di esso esprimono parere favorevole il relatore **VALDITARA** (PdL) e il sottosegretario PIZZA.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà prioritariamente alla votazione dell'emendamento 4.1.

Il senatore **RUSCONI** (PD) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.1, sottolineando l'importanza di incrementare le borse per il diritto allo studio, nella prospettiva di potenziare l'eccellenza e il merito. Avrebbe auspicato peraltro maggiore coraggio con riferimento all'articolo 4, tenuto conto che il merito si incentiva solo attraverso risorse ulteriori. Stigmatizza infatti che il disegno di legge n. 1905 poggia sul drammatico taglio operato dal decreto-legge n. 112 del 2008 a danno dell'università, rispetto al quale non sono stati ancora apportati gli opportuni correttivi.

Nel rilevare che la *ratio* del 4.1 non differisce totalmente da quella del 4.31, precisa tuttavia che occorre puntare sugli studenti migliori anche attraverso una semplificazione delle procedure burocratiche e delle modalità di selezione. Dopo aver ricordato che l'audizione dei rappresentanti di Confindustria, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi, ha evidenziato le medesime criticità, ritiene che il testo governativo sia insufficiente, tanto più che il Paese non ha bisogno di un numero più elevato di laureati, bensì di attrarre i giovani più capaci e di dare segnali positivi anche alle piccole e medie imprese.

Deplora peraltro la scarsa considerazione per i comparti del sapere manifestata dall'Esecutivo, atteso che per altre finalità sono state comunque reperite risorse ulteriori che non vengono invece previste per l'università. Invoca dunque un atto di coraggio e di orgoglio da parte della Commissione affinché si compiano scelte di fondo per incrementare la qualità dell'università. Al riguardo paventa il rischio che l'Italia sia sconfitta in partenza nella competizione internazionale, specialmente se confrontata con altri Paesi europei, con un danno irreparabile per l'intero Paese.

L'emendamento 4.1, posto infine ai voti, è respinto.

Si passa ai subemendamenti all'emendamento 4.31.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara il suo voto favorevole al 4.31/1, cui aggiunge la propria firma.

Il subemendamento 4.31/1, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Il senatore **PROCACCI** (PD) raccomanda l'approvazione del 4.31/2.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, atteso che il Fondo riguarda la promozione del merito degli studenti universitari e quindi pertiene specificamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, piuttosto che al Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto per quanto riguarda la gestione.

Si associa il senatore **PITTONI** (LNP).

Il relatore **VALDITARA** (PdL), preso atto della convergenza dei Gruppi, modifica l'orientamento precedentemente reso ed esprime parere favorevole.

Si associa il sottosegretario PIZZA.

Il subemendamento 4.31/2 è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Il senatore **PROCACCI** (PD) dichiara il suo voto favorevole al subemendamento 4.31/3, volto a sopprimere una parte del testo suscettibile di creare imbarazzi e difficoltà applicative.

Posto ai voti, il subemendamento 4.31/3 viene respinto, così come - con separata votazione preceduta da dichiarazione di voto favorevole del senatore **PROCACCI** (PD) - il subemendamento 4.31/4.

Il senatore **PROCACCI** (PD) raccomanda poi l'approvazione del subemendamento 4.31/5, evidenziando l'incongruenza di imporre il pagamento di un contributo per la partecipazione alle prove anche agli studenti non abbienti.

Il presidente **POSSA** (PdL) osserva che la disposizione, prevedendo un contributo massimo, potrebbe intendersi a tutela degli studenti.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) si dichiara disponibile ad accogliere un'eventuale riformulazione del testo che escluda dal pagamento del contributo i soli studenti privi di mezzi.

Il senatore **PROCACCI** (PD) rileva la difficoltà di accertare le effettive condizioni di indigenza degli studenti.

Il senatore **RUSCONI** (PD) dichiara di preferire la formulazione originaria del subemendamento, alla luce della quale la decisione sulle categorie di studenti da escludere dal pagamento del contributo sarebbe rimessa al decreto ministeriale attuativo.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) precisa che il pagamento potrebbe essere previsto solo da un atto avente rango legislativo. Ribadisce quindi la proposta di riformulare il subemendamento escludendo gli studenti meno abbienti, come del resto già avviene per le tasse universitarie.

Conviene il senatore **ASCIUTTI** (PdL), il quale mette tuttavia in guardia dal rischio di far riferimento al reddito familiare, il cui accertamento spesso non rende giustizia della situazione reale.

Conviene il sottosegretario PIZZA.

Il senatore **PROCACCI** (PD), pur avendo preferito il testo originario del subemendamento, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il subemendamento 4.31/5 (testo 2) è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **VITA** (PD), che stigmatizza l'ambiguità dell'espressione "decreto di natura non regolamentare", la Commissione respinge invece il subemendamento 4.31/6.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 4.31 nel suo complesso, interviene la senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD), la quale richiama anzitutto le considerazioni espresse in discussione generale in ordine alla difficoltà di attuare concretamente quanto disposto dall'articolo 4, soprattutto nell'ottica di garantire la prosecuzione degli studi. Con riferimento alle modifiche apportate con i subemendamenti, si compiace peraltro della nuova rubrica, tenuto conto che il concetto di "eccellenza" è assai più discrezionale di quello di "merito". Ritiene infatti che quest'ultimo sia misurabile rispetto sia alla qualità del corso seguito che ai risultati ottenuti da ciascuno studente.

Prefigura poi possibili difficoltà nel finanziamento del Fondo ed esprime preoccupazione per l'eccessivo spazio lasciato ai privati nel testo governativo, a detrimento del pubblico. Pur apprezzando che il relatore abbia recepito nell'emendamento 4.31 alcune istanze provenienti dall'opposizione, giudica comunque insufficiente la formulazione finale, su cui ribadisce quindi il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 4.31 è infine posto ai voti ed accolto, come riformulato.

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 4, il **PRESIDENTE** avverte che si procederà all'esame degli emendamenti 3.7 (testo 2) e 3.8, accantonati nella seconda seduta pomeridiana di ieri su richiesta del Governo.

Il sottosegretario **PIZZA** propone al senatore Procacci una riformulazione del 3.8, su cui invita la senatrice Vittoria Franco a convergere, ritirando il 3.7 (testo 2).

Il senatore **PROCACCI** (PD), esprimendo rammarico per la mancata disponibilità del Governo ad approvare il testo originario dell'emendamento, lo riformula comunque in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) accede all'invito del Sottosegretario, ritira il 3.7 (testo 2) e aggiunge la propria firma al 3.8 (testo 2) il quale, posto ai voti, è accolto.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, il **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato un testo 3 dell'emendamento 5.9, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) ne chiarisce i contenuti, precisando che esso introduce una distinzione più netta fra professori e ricercatori. In proposito fa presente che ai professori spettano non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 per il tempo definito, mentre per i ricercatori tali limiti orari si computano come soglie massime.

Specifica altresì che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, in base al quale i ricercatori non hanno l'obbligo di tenere lezioni, se non previo consenso ed in questo caso ad essi spetta il titolo di professore aggregato.

Si sofferma poi sulle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, sottolineando altresì l'esigenza di un ulteriore approfondimento circa i criteri di valutazione dell'ANVUR per vagliare l'attività dei docenti. Ripercorre indi le altre novità apportate dal testo, tra cui anzitutto il carattere figurativo dell'impegno orario, ammontante a 1.500 ore. In proposito fa presente di aver recepito le perplessità emerse nel dibattito tanto che tale soglia è finalizzata esclusivamente alla rendicontazione dei progetti di ricerca, in quanto per partecipare a bandi europei o internazionali occorre conoscere il costo orario dell'attività.

In relazione all'impegno per la didattica, ribadisce le soglie di 250 ore per il tempo definito e 350 per il tempo pieno per quanto concerne i docenti, mentre per i ricercatori rammenta che si tratta di tetti massimi. Rileva altresì che la proposta emendativa elimina numerose deleghe, come peraltro richiesto dall'opposizione, e introduce elementi di maggior liberalizzazione. Fa presente

inoltre che per il passaggio dal regime di tempo pieno a quello di tempo definito occorre una domanda da presentare al rettore almeno 6 mesi prima dall'inizio dell'anno accademico.

Segnala poi che, nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita ad un apposito Fondo per la premialità, disciplinato all'articolo 5-*quinquies*. Nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli atenei, prosegue il relatore, l'emendamento attribuisce all'università la competenza disciplinare, attualmente spettante al Consiglio universitario nazionale (CUN).

In conclusione comunica di aver recepito ulteriori osservazioni riferite alla necessità di far decorrere la trasformazione della progressione degli scatti da biennale a triennale dal primo scatto percepito successivamente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il **PRESIDENTE**, data la complessità dell'emendamento, la cui approvazione determinerebbe peraltro la preclusione o l'assorbimento di numerose altre proposte, suggerisce di fissare a venerdì prossimo, 30 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti, tanto più che esso deve essere nuovamente sottoposto al parere della Commissione bilancio per verificare la correttezza della copertura individuata alla disposizione onerosa su cui la Commissione medesima ha espresso contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) rileva che la predetta disposizione onerosa è del tutto autonoma rispetto al resto dell'emendamento 5.9 (testo 3). Propone quindi che essa ne sia disgiunta, unitamente alla sua clausola di copertura, onde non pregiudicare il prosieguo dei lavori in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene il relatore **VALDITARA** (PdL), il quale riformula pertanto l'emendamento in un testo 4, privandolo della norma onerosa e della sua copertura, le quali diventano invece oggetto di distinto emendamento da riferire temporaneamente all'articolo 14, salvo ricollocarle all'articolo 5 in sede di coordinamento.

Il senatore **RUSCONI** (PD) invoca maggiore ordine e chiarezza nell'andamento dei lavori.

Il **PRESIDENTE** precisa che il termine per la presentazione di subemendamenti, da fissarsi a venerdì 30 aprile alle ore 12, sarebbe riferito al testo 4 dell'emendamento 5.29, pubblicato in allegato al presente resoconto. Informa che in allegato al resoconto è allegato anche l'emendamento 14.0.22.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare il termine per i subemendamenti al 5.9 (testo 4) a venerdì 30 aprile alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1905

Art. 4

4.31/1

MARIAPIA GARAVAGLIA, ASCIUTTI

Sostituire la rubrica dell'emendamento con la seguente: « - (Fondo per il merito) »

4.31/2 (già 4.4)

PROCACCI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.31/3 (già 4.10)

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, che prevedano una quota» fino alla fine della lettera.

4.31/4 (già 4.14)

PROCACCI

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.31/5 (già 4.21)

PROCACCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché».

4.31/5 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione alle prove» inserire le seguenti: «, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, ».

4.31/6 (già 4.28)

PROCACCI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

3.8 (testo 2)

PROCACCI, VITTORIA FRANCO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei stessi purchè indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero».

5.9 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: « lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n)

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

"Art 5-bis

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.

8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera i) è di competenza delle

singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell' ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*quinquies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

*Art. 5-quinquies
(Fondo per la premialità)*

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

*Art. 5- sexies
(Competenza disciplinare)*

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

Consequentemente ancora, all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'articolo 5, comma 4, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 5- quater, comma 5"

5.9 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: « lettere c) e d)» con le seguenti: « lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Consequentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

"Art 5-bis

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.

8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera i) è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-quinquies.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

*Art. 5-quinquies
(Fondo per la premialità)*

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

*Art. 5-sexies
(Competenza disciplinare)*

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

14.0.22

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'articolo 5, comma 4, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14-bis, comma 1».